

REGOLAMENTO (CE) N. 2493/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2405/97⁽⁴⁾ prevede, all'articolo 4, di ripartire i contingenti fra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori e definisce queste due categorie di importatori; che l'esperienza acquisita in più anni di applicazione del regime mostra che è inutile mantenere in vigore dette disposizioni per la Bulgaria, la Polonia e la Romania tenuto conto che la domanda per queste origini rimane inferiore ai quantitativi contingentati e che per le altre origini è opportuno aumentare i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali;

considerando che nell'intento di agevolare le operazioni commerciali e di stabilizzare il mercato è opportuno ampliare la durata di validità dei titoli e che, d'altro canto, sembra opportuno abrogare talune disposizioni, ormai caduche, del regolamento (CE) n. 2125/95 e di aggiornare la presentazione del suo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

- 1) Il paragrafo 3 dell'articolo 1 è soppresso.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 2, il termine «sei» è sostituito da «nove».

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 32.

- 3) All'articolo 4, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«Il quantitativo totale attribuito alla Cina e ai paesi diversi da Polonia, Romania e Bulgaria, conformemente all'allegato I, viene ripartito come segue».

- 4) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la cifra «85» è sostituita da «95» e alla lettera b) la cifra «15» è sostituita da «5».

- 5) All'articolo 4, paragrafo 5, è inserito il testo seguente all'inizio della prima frase:

«Per i paesi diversi da Bulgaria, Polonia e Romania»

- 6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 75 % della media annuale delle importazioni originarie da paesi diversi da Polonia, Romania e Bulgaria ed effettuate conformemente al presente regolamento nel corso dei tre anni civili precedenti.

2. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo attribuito alla citata lettera b).»

- 7) L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.